ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss.mm.ii.
Co.Ge: RAR_004

Spett.le **Provincia di Taranto**
Settore Pianificazione e Ambiente
protocollo@pec.provincia.ta.it

Oggetto: **Serveco S.r.l.** – Impianto complesso per lo stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva), trattamento fisico, raggruppamento preliminare, ricondizionamento preliminare di rifiuti urbani (ad esclusione dei rifiuti solidi urbani indifferenziati) e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Martina Franca (TA) C.da Specchia Tarantina. **Nota Serveco S.r.l. prot. n. 3361/2022/AL/ds "*Riscontro alla nota provinciale Prot. n. 25031/2022 del 26/07/2022 Trasmissione verbale CdS del 22.07.2022*". Riscontro ARPA.**

Rif.
Nota Provincia di Taranto prot. n. 20419 del 20/06/2022 acquisita in pari data al prot. ARPA n. 45519;
Parere ARPA Puglia prot. n. 52658 del 22/07/2022;
Nota Provincia di Taranto prot. n. 25031 del 26/07/2022 acquisita in pari data al prot. ARPA n. 53474;
Nota Serveco S.r.l. prot. n. 3361/2022/AL/ds acquisita in pari data al prot. ARPA n. 69916 del 12/10/2022;
Nota Provincia di Taranto prot. n. 39961 del 08/11/2022 acquisita in pari data al prot. ARPA n. 76148.

Provincia di Taranto
Protocollo N.0042082/2022 del 16/12/2022
E

Con riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi in oggetto,ai sensi dell'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.i., si rilascia con la presente la valutazione del riscontro, trasmesso con nota prot. 3361/2022/AL/ds del 12/10/2022 dal Gestore, a quanto emerso nella CdS asincrona del 22/07/2022, in particolare rispetto al precedente parere dell'Agenzia prot. n. 52658 del 22/07/2022.

PLANIMETRIE
Con riferimento alla "*Planimetria dell'impianto con rete idrica con l'individuazione dei punti di ispezione alla rete e dei punti di scarico*" (Allegato 6 all'istanza di riesame e Allegato 8 nota Serveco S.r.l. prot. n. 3361/2022/AL/ds) si rileva che la stessa è stata revisionata come di seguito specificato:

- identificazione della "*Vasca antincendio*" ed aggiornamento della corrispondente legenda;
- eliminazione della sigla identificativa dello scarico "*S2*".

SCHEDE AIA
Con riferimento alle schede AIA (Allegati 9 e 10 alla nota Serveco S.r.l. prot. n. 3361/2022/AL/ds) si rileva che:

- **SCHEDA G** – Il Gestore ha provveduto ad inserire nel campo "*Ricettore*" della Tab. G3 le "*aree a verde*".
- **SCHEDA I** – Il Gestore ha recepito l'indicazione ARPA, contenuta nel parere prot. n. 52658 del 22/07/2022, integrando l'elaborato in questione con le informazioni richieste per singoli codici dell'EER (v. *Scheda I* "*Rifiuti*" Ed. 01 Rev. 01 del 10/10/2022 trasmessa con nota n. 3361/2022/AL/ds del 12/10/2022), ottemperando a quanto previsto dalla D.G.R. 19 settembre 2006 n. 1388.

RELAZIONE TECNICA AIA
L'elaborato "***Relazione tecnica***" è stato trasmesso in Rev. 01 del 10/10/2022, aggiornata con il recepimento delle osservazioni secondo quanto segue:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

- Il Gestore ha provveduto alla trasmissione del file in formato .pdf erroneamente nominato "*IRIGOM_1-AIA_Relazione tecnica*" con la corretta denominazione "*SERVECO_Relazione tecnica*" (All. 1, D. 01 REV. 01 DEL 10/10/2022).
- In merito al § 1.5.8 "*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS)*" della Relazione tecnica AIA (Allegato 1 Ed.01 Rev.00), stante i gradi di prescrizione emersi per l'impianto IPPC *de quo* secondo i criteri localizzativi indicati nel summenzionato Piano e, atteso che il Gestore, con nota prot. n. 3361/2022/AL/ds del 12/10/2022, ha dichiarato *"… omissis … si precisa che entro il 25 luglio u.s. il Gestore in qualità di Proponente non ha esplicitato all'A.C. di aderire al nuovo PRGRS e pertanto l'istanza di cui al procedimento richiamato in oggetto sarà esaminata secondo il previgente PRGRS … omissis …"* si demandano a Codesta A.C. le valutazioni finali, in particolare in merito alle definizioni di impianto esistente e alle disposizioni transitorie sull'applicabilità del Piano ai procedimenti in corso.
- In merito al § 2.1 "*Descrizione sintetica dei principali dati progettuali*", si dà atto che il Gestore ha provveduto ad integrare il suddetto § prevedendo la registrazione su supporto cartaceo e informatico del consumo di materie prime e materie prime ausiliarie. In particolare, rispetto alle materie elencate nella SCHEDA C "*Materie prime ed ausiliarie utilizzate*" (Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021), il Gestore dichiara che:
  - i "*Rifiuti ricevuti da terzi*" vengono registrati sul "*Registro cronologico di carico e scarico*" mediante l'utilizzo del software gestionale, nonché sul "*Registro interno di stoccaggio*" nell'ambito del Sistema di Gestione Integrato (SGI);
  - il "*Gasolio*" contenuto nel serbatoio interrato e nel serbatoio mobile sarà monitorato con frequenza mensile su supporto cartaceo e/o informatico mediante l'implementazione di un nuovo modulo del SGI.

  Inoltre, il Gestore dichiara di effettuare "*lo stoccaggio dei rifiuti in aree coperte ed impermeabilizzate tramite idonea pavimentazione industriale, cordolate e dotate di idonee pendenze, tali da far confluire eventuali colaticci verso pozzetti ciechi ovvero «vasche di sicurezza»*".
- In merito al § 2.2 "*Gestione ed esercizio dell'impianto, descrizione delle operazioni di gestione dei rifiuti*", dalla valutazione delle planimetrie (All. n. 4 *"Planimetria, prospetti e sezioni dell'impianto"* - Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021 e All. n. 10 *"Planimetria delle aree di deposito materie prime ed ausiliarie - rifiuti"* -Ed. 01 Rev. 00 del 08/10/2021) si raffigurava che lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi avvenisse nelle medesime aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi; pertanto, si chiedevano chiarimenti nonché l'elaborazione di una planimetria indicante, per ogni area, i codici dell'EER effettivamente destinati con le relative previsioni di recupero o smaltimento. A riguardo il Gestore ha riscontrato che *"… omissis… le aree di stoccaggio dell'impianto, a seconda delle esigenze, possono essere adibite allo stoccaggio sia dei rifiuti pericolosi che di quelli non pericolosi, ma sempre garantendo la loro separazione fisica (ad es. per mezzo di idonea recinzione). … omissis … Pertanto, effettivamente, non vi sono in impianto aree destinate in maniera esclusiva allo stoccaggio di determinati codici di rifiuti; questo garantisce difatti l'utilizzo ottimale degli spazi di deposito a disposizione e nel contempo la continua operatività dell'impianto, considerato anche il servizio di pubblica utilità che viene svolto...".* Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore e si ritiene che lo stesso abbia riscontrato in maniera esaustiva alla richiesta della Scrivente.
- In merito al § 2.2.3 "*D15: deposito preliminare*" e al §2.2.6 "*R13: messa in Riserva*", il Gestore ha rappresentato che sia il deposito preliminare D15 sia la messa in riserva R13 avvengono *"...quasi esclusivamente entro idonei contenitori, in funzione del loro stato fisico e della loro eventuale pericolosità, sempre comunque all'interno delle aree dedicate in impianto; tuttavia per alcune*

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

tipologie di rifiuti non pulverulenti (ad es. imballaggi in legno, metallo o plastica) lo stoccaggio può essere effettuato anche alla rinfusa su basamento impermeabilizzato e al coperto (sotto la tettoia metallica)...". Si ritiene che il Gestore abbia riscontrato in maniera esaustiva alla richiesta della Scrivente.

- In riferimento all'operazione di recupero [R12] (§ 2.2.7 "*R12: Scambio di rifiuti*") si chiedeva se, ai fini della tracciabilità, il Gestore avesse provveduto alla predisposizione di una procedura operativa standardizzata, nell'ambito del SGA, che consentisse in qualunque momento di risalire alle "*effettive*" operazioni alle quali erano sottoposti i rifiuti in ingresso nell'ambito del più generico "*scambio di rifiuti*". A tal riguardo il Gestore ha trasmesso la Procedura operativa "*PRO E-04*" datata gennaio 2022, precisando che "*…ai fini della tracciabilità, ha provveduto alla predisposizione di una procedura operativa standardizzata (rif. § 4.1 "Gestione dello stoccaggio" della Procedura PRO E-04 "Gestione dell'impianto per lo stoccaggio, il recupero e il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi"), nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) ovvero del SGI, che consente, in qualunque momento, di risalire alle effettive operazioni (rif. Modulo MR E-04.4 "Scheda dei trattamenti") alle quali sono stati sottoposti i rifiuti in ingresso nell'ambito dell'operazione di recupero R12 (scambio di rifiuti), che comprende appunto le operazioni di selezione e cernita, frammentazione, compattazione, separazione, condizionamento, ricondizionamento e raggruppamento, adeguamento volumetrico, miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi...*". Dall'analisi della suddetta procedura si legge che "*Il Registro dei trattamenti (MR E-04.7), organizzato con pagine numerate in modo progressivo, comprende anche*:
    - *la "Scheda dei trattamenti" (MR E-04.4), in cui vengono riportate le seguenti informazioni:*
        - *i riferimenti dell'effettiva operazione di recupero/smaltimento a cui vengono sottoposti i rifiuti;*
        - *i codici CER/EER dei rifiuti sottoposti a trattamento;*
        - *lo stato fisico (1 - Solido polverulento; 2 - Solido non polverulento; 3 – Fangoso palabile; 4 – Liquido) e il peso dei rifiuti;*
        - *i codici CER/EER dei rifiuti ottenuti;*
        - *lo stato fisico (1 - Solido polverulento; 2 - Solido non polverulento; 3 – Fangoso palabile; 4 – Liquido) e il peso dei rifiuti ottenuti;*
        - *il destino dei rifiuti ottenuti;*
        - *i riferimenti delle rispettive operazioni riportate sul registro di carico e scarico rifiuti, sul quale viene richiamata allo stesso modo la specifica "Scheda dei trattamenti" (MR E-04.4).*

  Alla "Scheda dei trattamenti" (MR E-04.4) viene sempre allegato l'elenco dei FIR in ingresso alle operazioni di recupero/smaltimento a cui vengono sottoposti i rifiuti.". Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore e si ritiene che lo stesso abbia riscontrato in maniera esaustiva alla richiesta della Scrivente.
- In merito al § 2.2.8 "*Descrizione delle operazioni di miscelazione D13/R12*", si richiama quanto già espresso nel parere ARPA prot. n. 52658 del 22/07/2022, ovvero che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 75 del 12/04/2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 183, comma 3-bis del TUA sulla miscelazione di rifiuti, rilevando un contrasto di questa disposizione con quanto previsto dalla Direttiva 2008/98/CE e, nello specifico, ha ritenuto che ogni attività di miscelazione costituisca un trattamento di rifiuti che, come tale, deve essere autorizzato. Ad ogni modo, il Gestore ribadisce di essere già autorizzato, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 152/2006: ad effettuare la miscelazione di rifiuti pericolosi fra loro aventi stesse o differenti caratteristiche di pericolosità (cd. "*classi HP*"), che trattasi rispettivamente di operazione del tipo "*NON in deroga*" e "*In deroga*"

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

e la miscelazione di rifiuti non pericolosi fra loro, che trattasi di operazione del tipo "*NON in deroga*", giusta Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016 (AIA)[1]. In aggiunta, il Gestore rappresenta che "... *Come prescritto dall'Agenzia, il Gestore effettuerà, per ogni singolo gruppo di miscelazione individuato, le caratterizzazioni di tutte le miscele ottenute dalle operazioni sia del tipo "NON in deroga" che "In deroga"*[2]*, anziché, unicamente per le miscelazioni "in deroga...*"", come nelle previsioni iniziali dello stesso. **Si demanda a codesta A.C.** per ulteriori considerazioni in merito.

- In merito al § 2.6 "*Impianto elettrico*", Il Gestore ha dato evidenza del rispetto della normativa vigente sugli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici, fornendo a supporto copia dei seguenti certificati, rilasciati dall'Organismo d'Ispezione O.Emme.Bi. S.r.l.:
  - "*Certificato di verifica impianto di protezione contro le scariche atmosferiche*" n. VPLSB025281TA/20 rilasciato in data 23/11/2020 in occasione della verifica periodica e valido sino al 23/11/2022 sulla base della periodicità individuata dal Datore di Lavoro;
  - "*Certificato di verifica impianto di terra*" n. VPBTB025281TA/20 rilasciato in data 23/11/2020 in occasione della verifica periodica e valido sino al 23/11/2022 sulla base della periodicità individuata dal Datore di Lavoro.
- In merito al § 5 "*Rifiuti*", il Gestore ha ottemperato alla condizione posta da ARPA Puglia, aggiornando la Relazione tecnica con quanto previsto dal PMC trasmesso riguardo al controllo con frequenza settimanale delle giacenze dei rifiuti presso il deposito temporaneo asserendo *"...Le quantità in deposito temporaneo sono costantemente monitorate ai fini della loro registrazione nel registro di carico/scarico..."*.
- In merito al § 8 "*Stabilimenti a rischio di incidente rilevante*" e alla assoggettabilità dell'installazione alla normativa Seveso, il Gestore conferma l'esclusione "*…dell'Impianto IPPC in questione perché i quantitativi delle sostanze pericolose presenti **sono inferiori** alle quantità limite…*" dal D. Lgs. n.105/2015, e dichiara che "*… L'impianto, quindi, secondo la definizione di cui all'art. 3, lett. b), del D.Lgs. 105/2015, è uno **stabilimento di soglia inferiore***". Atteso che secondo la definizione di cui all'art. 3 lett. b) del D. Lgs. 105/2015 uno stabilimento di soglia inferiore è tale se "*le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1*", i rifiuti rientrano nei calcoli di assoggettabilità, in base a quanto previsto dalla nota 5 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015, nell'elaborato "*10. SERVECO_SCHEDA I (Ed. 01 Rev. 01 del 10.10.2022)*"; il Gestore elenca in "*Tab. I1a – Tipologia del rifiuto prodotti in qualità di nuovo produttore*" rifiuti contenti sostanze pericolose, pertanto si chiede al Gestore di chiarire se lo stabilimento è assoggettabile agli obblighi del D. Lgs. n.105/2015 producendo un documento dedicato in cui effettuare una valutazione dei rifiuti pericolosi secondo le "*categorie Seveso*" e verificare che le quantità detenute nello stabilimento siano o meno superiori al limite di soglia previsto dalla normativa stessa.
- In merito al § 10.2 "*Scarichi idrici*", il Gestore ha aggiornato la tab. 10.5 adeguandola ai parametri/analiti previsti nel PMC (tab. 5.11 Ed. 01 Rev. 01 del 10/10/2022). Per questo aspetto si rimanda alle osservazioni espresse in merito al PMC § 5.3 "*Scarichi idrici*".

[1] Vedasi elaborato "Riscontro alla nota provinciale Prot. n. 25031/2022 del 26/07/2022 "Trasmissione verbale CdS del 22/07/2022" – pag. 6 di 22.
[2] Vedasi elaborato "Riscontro alla nota provinciale Prot. n. 25031/2022 del 26/07/2022 "Trasmissione verbale CdS del 22/07/2022" – pag. 7 di 22.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

- In merito al § 10.4 *"Rifiuti"*, il Gestore ha ottemperato alla condizione posta da ARPA Puglia, aggiornando la Relazione tecnica e argomentando in maniera puntuale le proposizioni riguardanti la *tracciabilità di tutte le operazioni di scarico e ricarico dei flussi di rifiuti sui relativi registri*, nonché, il monitoraggio della *quota dei predetti rifiuti generati dallo stabilimento ed ammessi al trattamento nel medesimo impianto ai fini del rispetto delle capacità di trattamento e di stoccaggio autorizzate*, facendo esplicito riferimento all'ottemperanza agli artt. 188, 189 e 190 del T.U.A.[3].
- In riferimento alla gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), fermo restando che l'installazione è già autorizzata e che, con questo procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA (D.D. 53 del 02/08/2016), l'istante domanda ulteriormente la gestione dei RAEE, l'ARPA Puglia segnalava che la trattazione prodotta risultava completamente priva di qualsivoglia riferimento all'attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ovvero, all'ottemperanza al D. Lgs n. 49 del 14 marzo 2014. Il Gestore ha ottemperato a quanto richiesto da questa Agenzia illustrando nel dettaglio il rispetto dei criteri tecnici previsti per le fasi di stoccaggio, trattamento e recupero dei summenzionati RAEE, secondo il dettato normativo vigente[4].
- In merito al § 11 "*Prescrizioni operative in fase di esercizio e di chiusura*", gli elaborati trasmessi risultavano carenti circa le prescrizioni operative (fase di esercizio), di chiusura ed eventualmente post-chiusura dell'impianto (v. §§ 13.1, 13.2 e 13.3 dell'allegato A alla D.D. n. 53 del 02/08/2016), dunque, come richiesto da questa Agenzia, la "*Relazione tecnica AIA*" è stata aggiornata con le prescrizioni operative in fase di esercizio e di chiusura, facendo riferimento al § 13.1 "*Condizioni di esercizio e gestione*" dell'Allegato A "Documento tecnico" alla Det. Dir. n. 53 del 02/08/2016 (AIA) e al "*Piano di ripristino ambientale*" (Rev. 01 del 24/08/2015) in atti. Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore e si ritiene che, lo stesso, abbia riscontrato in maniera esaustiva alla richiesta della Scrivente.
- In merito all'applicazione delle previsioni della Circolare MATTM n. 1121/2019, si osserva che non tutti gli aspetti della Circolare risultano recepiti o idoneamente recepiti e che quindi dovranno esser chiariti, in quanto, a titolo di esempio:
    - non v'è alcun cenno all'individuazione di un'area di emergenza dotata di opportuni presidi di sicurezza destinata allo stoccaggio di eventuali rifiuti non conformi all'omologa di accettazione;
    - a proposito dell'impianto elettrico presente nell'installazione per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (es. sistemi informatici, sistema d'illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di pesatura, ecc.) non è specificato se esso è idoneo per ambienti ATEX, aspetto quest'ultimo dipendente, secondo il § 5.3 della Circolare, dagli esiti della valutazione del rischio. Si chiede dunque al Gestore di fornire apposito chiarimento;
    - non è riportato che le aree di messa in riserva [R13] devono essere distinte e fisicamente separate da quelle di deposito preliminare [D15], nonché dotate di apposita cartellonistica riportante l'elenco e la descrizione dei codici dell'EER presenti, le eventuali etichette di pericolo e le norme per la manipolazione di ciascuna tipologia; le stesse prescrizioni sono state applicate alle aree adibite alle attività [R12], [D13] e [D14]..." Questa Agenzia reputa a riguardo, **chiedendone il recepimento da parte dell'A.C.**, che debba essere garantita

[3] Vedasi elaborato "Riscontro alla nota provinciale Prot. n. 25031/2022 del 26/07/2022 "Trasmissione verbale CdS del 22/07/2022" – pag. 8 di 22.
[4] Vedasi elaborato "Riscontro alla nota provinciale Prot. n. 25031/2022 del 26/07/2022 "Trasmissione verbale CdS del 22/07/2022" – pagg. 8-9 di 22.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

altresì la separazione fisica tra le aree destinate a [R13] e quelle destinate a [D15] (così come dai depositi temporanei dei rifiuti prodotti) e che il settore della messa in riserva (e per analogia anche quello del deposito preliminare) debba essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, in conformità a quanto previsto dal punto 3 dell'Allegato 5 al DM 05/02/98 e ss.mm.ii. (norma di settore). Inoltre, in ottemperanza al punto 8 del predetto Allegato 5, i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Si rammenta altresì che le etichette dei contenitori di rifiuti (ivi compresi i serbatoi per i rifiuti liquidi), così come i cartelli identificativi delle aree di stoccaggio/deposito dovranno riportare tra l'altro il codice EER, lo stato fisico, le caratteristiche di pericolo HP dei rifiuti stoccati nonché le norme di manipolazione degli stessi;

- a pag. 147/156 è indicato che "... *i rifiuti liquidi vengono stoccati in appositi serbatoi fuori terra, cisternette pellettizzate e fusti di varie dimensioni tenendo presente i seguenti aspetti: le caratteristiche chimico-fisiche dei liquidi da stoccare; le modalità di stoccaggio, tipologia di strumentazione necessaria, numero di operatori necessari in funzione del carico di lavoro da sopportare; l'informazione agli operatori in merito alle situazioni di emergenza; le modalità di intervento in situazioni di emergenza; le ispezioni periodiche sullo stato dei serbatoi e, ove possibile, l'utilizzo di check list....",* manca l'ulteriore specifica dettata dalla Circolare MATTM n. 1121/2019 secondo cui "...*i rifiuti liquidi devono essere stoccati nei serbatoi ad essi dedicati, movimentati in circuito chiuso; non sono ammessi travasi da tubazioni «mobili»…", salvo nei casi specifici espressamente…*", che pertanto <u>dovrà essere integrata</u>;
- con riferimento alla movimentazione dei rifiuti, <u>non v'è traccia</u> di quanto stabilito dal sesto punto elenco del § 6.1 della Circolare MATTM n. 1121/2019;
- per quanto concerne le tempistiche di stoccaggio dei rifiuti e la loro successiva destinazione, il Gestore <u>dovrà aggiornare</u> l'elaborato attenendosi a quelle stabilite dal § 6.1 della Circ. MATTM n. 1221/2019 che prevede che i rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, sui quali viene operata la messa in riserva [R13] vanno destinati ad impianti di recupero di terzi preferibilmente entro sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, con **possibilità per l'A.C.**, in entrambi i casi, di applicare anche alle installazioni AIA il termine massimo di dodici mesi dalla data di accettazione nell'impianto previsto dal DM 05/02/98 e s.m.i.. Il Gestore dovrà inoltre indicare per quali tipologie di rifiuti prodotti intende avvalersi del regime del deposito temporaneo ex art. 185-bis del TUA, specificandone il criterio da adottarsi; <u>si prescrive</u> a riguardo che eventuali variazioni del criterio scelto per il deposito temporaneo debbano essere preventivamente comunicate all'A.C. e all'ARPA;
- riguardo ai rifiuti in uscita dall'impianto, per cui è riportato a pag. 71/156 che *"...il conferimento in R13 o D15, conformemente alle autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente agli impianti destinatari, può avvenire solo se tali operazioni di recupero o smaltimento sono propedeutiche al recupero o smaltimento finale nello stesso impianto ovvero solo se gli impianti destinatari sono strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo..."* ove per "*impianto strettamente collegato*" si intende "*...un impianto dal quale, per motivi tecnici, commerciali e/o logistici, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale..."* si osserva quanto segue. La sentenza del TAR Lazio n. 2115

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

del 08/02/2017 ha fornito un'interpretazione restrittiva della norma, stabilendo che è consentito un ulteriore passaggio con operazione [R13] dei rifiuti ritirati in [R13], purché non si tratti di un impianto autorizzato in [R13] "*puro*", ma di un impianto dotato di autorizzazione all'effettivo recupero (dunque, [R13]+[RXX]), ovviamente sempre salvo espresse prescrizioni in senso contrario nelle autorizzazioni stesse. In riferimento a tale interpretazione ormai condivisa della voce [R13], si può ritenere esteso il principio anche alla formulazione dell'operazione [R12], proprio perché letteralmente la definizione preclude il successivo invio ad un ulteriore [R12] "*puro*". L'Allegato C, alla Parte IV, del D.L.vo 152/2006, infatti, definisce l'operazione [R12] come lo "*scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11*". Di ciò **si chiede all'A.C. di prendere atto,** in caso di rilascio del titolo autorizzativo richiesto.

DOCUMENTO DI APPLICAZIONE DELLE BAT

Relativamente alle integrazioni prodotte del Gestore sulla base delle osservazioni e delle richieste espresse da ARPA Puglia con parere prot. n. 52658 del 22/07/2022 si rappresenta quanto segue:

- **BAT 2 f)** in riferimento alla necessità di effettuare la caratterizzazione di tutte le miscele di rifiuti ottenute**,** il Gestore ha riscontrato dichiarando **"***con riferimento a quanto già precisato innanzi in merito al § 2.2.8 "Descrizione delle operazioni di miscelazione D13/R12" della "Relazione tecnica AIA", si ribadisce che il Gestore effettuerà, per ogni singolo gruppo di miscelazione individuato, le caratterizzazioni di tutte le miscele ottenute dalle operazioni sia del tipo "NON in deroga" che "In deroga".* Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore e si ritiene ottemperata la condizione posta**.**
- **BAT 4 c)** in riferimento alla riduzione del rischio ambientale associato al deposito temporaneo dei rifiuti, il Gestore ha riscontrato dichiarando che "*si è provveduto ad aggiornare il "Documento di applicazione delle BAT" precisando che "i rifiuti in deposito, tra cui quelli eventualmente e notoriamente sensibili a calore, luce, aria, acqua, ecc., vengono idoneamente coperti ovvero depositati sotto le tettoie metalliche e/o nei locali al chiuso per proteggerli dagli agenti atmosferici e/o da particolari condizioni ambientali".* Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore e si ritiene ottemperata la condizione posta.
- **BAT 5** in riferimento alla riduzione del rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, il Gestore ha illustrato le procedure di registrazione e di convalida. In particolare, il Gestore ha chiarito che le operazioni vengono documentate mediante trascrizione nel "Registro interno di stoccaggio" (rif. Modulo MR E-04.9) nell'ambito del SGI, specificando che tale registro è articolato in "Schede", una per ogni codice dell'ERR movimentato/trasferito[5]. Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore e si ritiene ottemperata la condizione posta.
- **BAT 10 e BAT 12** il Gestore, nell'ambito dell'allegato "*Relazione sullo stato di attuazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle bat di settore applicabili*" rev. 0 di ottobre 2021, aveva dichiarato che "*…non sono presenti molestie olfattive significative ai recettori sensibili, ad ogni buon conto il Gestore provvede al monitoraggio semestrale delle emissioni odorigene convogliate e diffuse come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC)…*". Alla richiesta di chiarimenti da parte di Arpa Puglia circa le modalità di esecuzione dei monitoraggi delle emissioni odorigene diffuse effettuati con frequenza semestrale[6], il Gestore nella nota prot. n. 3361/2022/AL/ds del 12/10/2022 dichiara che "*…alla BAT 10 è stato riportato erroneamente che viene effettuato con frequenza semestrale il monitoraggio delle emissioni odorigene diffuse infatti, così come previsto*

[5] Vedasi elaborato "Riscontro alla nota provinciale Prot. n. 25031/2022 del 26/07/2022 "Trasmissione verbale CdS del 22/07/2022" – pag. 10 di 22

[6] cfr parere Arpa Puglia prot. n. 52658/2022 – pag. 5

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

dal PMeC, il monitoraggio in questione viene eseguito al camino «E1» solo per le emissioni odorigene convogliate di cui alla L.R. 23/2015, considerate attinenti all'attività che viene svolta. Nel «Documento di applicazione delle BAT», allegato alla presente, è stato eliminato il refuso di cui sopra relativo al monitoraggio semestrale delle emissioni odorigene diffuse. Pertanto, si precisa che in impianto non sono presenti sorgenti areali passive da cui possono generarsi emissioni odorigene diffuse…". Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore.

- **BAT 14** lettera **h**), si prende atto delle dichiarazioni del Gestore ossia che "*…il monitoraggio annuale in questione dei "Composti Organici Volatili" (COV), anche espressi come "Carbonio Organico Totale" (COT), è effettuato al camino "E1", che è il punto di emissione convogliata in atmosfera dove sono collettati gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio e la cappa aspirante dalla vasca di travaso liquidi…*".
- **BAT 24** in riferimento al riutilizzo degli imballaggi e alle condizioni che determinano la "*necessità*" del trattamento**,** il Gestore ha precisato che **"…***la «necessità» del trattamento è determinata quando l'imballaggio non soddisfa le condizioni minime per l'uso a cui è destinato (ad es. nel caso di un fusto metallico il danneggiamento o la mancanza di un tappo a vite o di una maniglia di presa, il vistoso sporco esterno, ecc.) nel rispetto delle normative vigenti che riguardano il contenimento e trasporto di rifiuti mentre il trattamento consiste principalmente in piccoli ripristini delle parti accessorie dell'imballaggio (ad es. tappi, maniglie, ecc.) e nella sua pulizia esterna con un panno umido (ad es. allo scopo di togliere residui di polvere per consentire la regolare applicazione delle etichette adesive)*[7]*…"*. Si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore e si ritiene ottemperata la condizione posta.
- **BAT 25** nel parere prot. n. 52658 del 22/07/2022 la scrivente Agenzia, tenuto conto di quanto riportato nella tabella 6.3 e dalla BAT. 8 della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147, ha proposto all'AC di prescrivere, per il punto di emissione di cui trattasi (E3) il monitoraggio semestrale con un valore limite di emissione per le polveri totali che sia par ad un valore compreso nel range 2÷5 mg/Nm^3. Il Gestore chiede a Codesta AC di autorizzare per il punto di emissione in atmosfera E3 (Impianto di triturazione) il monitoraggio semestrale, anziché annuale, con un valore limite di emissione (VLE) per le polveri totali di 5 mg/Nm^3, conformemente alla Tabella 6.3 e alla BAT 8 della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147. Alla luce di quanto evidenziato, ai fini di una maggiore performance ambientale dell'impianto, **si ritiene più congruo proporre all'AC** un valore limite di emissione per le polveri che non sia il valore massimo consentito dalla BAT *de quo* ma un valore intermedio nel range di riferimento (2÷5 mg/Nm^3).
- **BAT 26** in riferimento alla procedura di ispezione dettagliata, nel caso in cui vengano conferiti rifiuti in balle prima della loro frantumazione, su espressa richiesta di ARPA Puglia, il Gestore ha specificato che "*…la procedura d'ispezione dettagliata dei rifiuti in balle prima della loro frantumazione che viene attuata in impianto è una procedura operativa scritta standardizzata (rif. § 4.2 "Modalità per il conferimento e lo stoccaggio dei rifiuti" della Procedura PRO E-04), nell'ambito del SGA, di cui si trasmettono i contenuti a questa Agenzia. Si veda la Procedura PRO E-04, allegata alla presente…"*[8]. Si prende atto di quanto dichiarato e trasmesso dal Gestore e si ritiene ottemperata la condizione posta.
- **BAT 52** in riferimento al monitoraggio dei rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di pre-accettazione e accettazione, il Gestore dichiarava di applicare tale BAT mediante un *"monitoraggio dei rifiuti al fine di valutare la fattibilità dei pre-trattamenti sui rifiuti liquidi".* Questa Agenzia

[7] Vedasi elaborato "Riscontro alla nota provinciale Prot. n. 25031/2022 del 26/07/2022 "Trasmissione verbale CdS del 22/07/2022" – pag. 11 di 22
[8] Vedasi elaborato "Riscontro alla nota provinciale Prot. n. 25031/2022 del 26/07/2022 "Trasmissione verbale CdS del 22/07/2022" – pag. 11 di 22

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

riteneva, tuttavia, necessario che il Gestore fornisse maggiori dettagli sulle fasi di pre-accettazione (omologa) e di accettazione (verifica di conformità) dei rifiuti conferiti. Il Gestore ha fornito i dettagli richiesti sulle fasi di pre-accettazione (omologa) e di accettazione (verifica di conformità) dei rifiuti conferiti al § 5.6.1 "*Rifiuti in ingresso*" del PMC. Si prende atto di quanto dichiarato e trasmesso dal Gestore e si ritiene ottemperata la condizione posta.

PIANO DI MONITORAGGIO – Allegato 14.6 Ed. 01 Rev. 01 del 10/10/2022

L'elaborato "**Piano di Monitoraggio e Controllo**" è stato trasmesso in Rev. 01 del 10/10/2022 aggiornata con il recepimento delle osservazioni secondo quanto segue:

- In merito al § 5.1 "*Emissioni in atmosfera*", relativamente alle metodiche utili alla determinazione analitica delle sostanze inquinanti presenti nelle emissioni in atmosfera riportate nella tabella 5.1 del PMC si prende atto che il Gestore sulla base delle indicazioni fornite dalla scrivente Agenzia nel parere prot. n. 52658 del 12/10/2022 ha provveduto a sostituire il metodo M.U. 632:84 (ritirato) con il metodo UNI EN ISO 21877:2020 e il metodo UNI EN 13649:2002 con la più recente revisione dello stesso metodo (UNI CEN/TS 13649:2015). Con riferimento alle richieste di chiarimenti relative alle emissioni fuggitive, si prende atto delle modifiche che il Gestore ha apportato al § 5.1.3 "*Emissioni fuggitive*" ossia che "*…il Gestore effettua un controllo visivo/funzionale mensile dei serbatoi contenenti rifiuti liquidi, compresa la tenuta di valvole e flange e dell'indicatore acustico luminoso di segnalazione del riempimento massimo; tale monitoraggio viene registrato nel «Registro delle misure» (rif. Modulo MR D-01.1), nell'ambito del SGI, con riferimento al «Piano di sorveglianza» (Modulo MR D-01.2). In ottemperanza alla richiesta dell'Agenzia, si è provveduto a richiamare il registro in questione nella Tabella 9.1 - Tabella riepilogativa dei registri e delle schede implementate in impianto» di cui al successivo § 9 - Registri e schede implementati. Inoltre, giornalmente, viene effettuata un'ispezione visiva di valvole e diaframmi di processo, pompe, flange e connettori, prese campione e serbatoi…*". Il Gestore, sempre nell'ambito del citato paragrafo del PMeC, ha dichiarato altresì che "*…Non è prevista una stima delle emissioni annuali di COV dagli sfiati dei serbatoi in quanto tali serbatoi non contengono idrocarburi…*". Alla luce di quanto sopra si chiede al Gestore di provvedere alla rendicontazione su apposito registro anche delle risultanze relative ai controlli visivi giornalieri effettuati su valvole e diaframmi di processo, pompe, flange e connettori, prese campione e serbatoi. Tale procedura dovrà essere richiamata nel § 5.1.3 del PMC. Si prende atto che il Gestore ha provveduto ad integrare il § 5.1 "*Emissioni in atmosfera*" del PMC con le ulteriori prescrizioni riportate nel parere ARPA prot. n. 52658 del 12/10/2022[9].
- In merito al § 5.2 "*Prelievi idrici*" il Gestore ha ottemperato alle richieste formulata da questa Agenzia con parere prot. n. 52658 del 22/07/2022 fornendo i seguenti riscontri:
  - il Gestore ha chiarito l'incongruenza rilevata sulla fornitura di acqua potabile, dichiarando che "*la fornitura di acqua potabile è assicurata tramite bottiglie sigillate di acqua minerale da 2 litri*";
  - in luogo della tab. 3.6 "*Prelievi idrici (Verifica quantitativi)*" il Gestore ha previsto la tab. 5.7 "*Risorse idriche approvvigionamento*" e la tab. 5.8 "*Risorse idriche recupero*" contenenti le indicazioni richieste.
- In merito al § 5.3 "*Scarichi idrici*" il Gestore:
  - in luogo della tab. 3.8 "Scarichi idrici" ha previsto la tab. 5.10 "*Scarichi dell'insediamento*" integrata con la tipologia di scarico, il recapito e le coordinate UTM. Il Gestore ha inoltre dichiarato che "*tale struttura sarà adottata anche nel Report annuale dal quale emergerà*

[9] cfr parere Arpa Puglia prot. n. 52658/2022 – pag. 7

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

un riepilogo dei controlli eseguiti corredato di relative evidenze documentali". Si ritiene, pertanto, che il Gestore abbia riscontrato in maniera esaustiva alle richieste della Scrivente;

- il § 6 "*Indicatori di prestazione*" è stato integrato con l'indicatore IA1 [%] = quantitativo di acqua avviata a riutilizzo [litri] / quantitativo di acqua meteorica totale [litri] ed è stato previsto che il Gestore indichi, nel Report annuale, il riepilogo dei valori di tali indicatori per l'anno di riferimento assieme ad un commento sul loro andamento. Si ritiene adeguato il riscontro fornito dal Gestore;
- in riferimento ai metodi analitici per l'esecuzione degli autocontrolli (Rif. tabb. 5.9 e 5.11), ferma restando la loro validità, si chiede al Gestore di identificare un solo metodo analitico per ogni parametro secondo le indicazioni contenute nel parere ARPA prot. n. 52658 del 22/07/2022. Qualora il Gestore intenda utilizzare metodi di prova differenti da quelli indicati nel PMC approvato dovrà darne comunicazione preventiva ad ARPA e all'A.C. per approvazione. Si chiede, pertanto, al Gestore di aggiornare le tabelle;
- in merito al § 8 "*Obblighi di comunicazione nei confronti degli Enti e informazione del pubblico*", il Gestore ha previsto di riportare nel Report annuale "*le informazioni circa la conformità dei dati di monitoraggio alla normativa e le azioni correttive e di miglioramento ambientali adottate, qualora necessarie*. *I dati forniti nel report annuale saranno trasmessi anche su supporto informatico; in particolare le tabelle riassuntive saranno elaborate in formato .xlsx e potranno essere corredate da opportuni grafici*". Si ritiene adeguato il riscontro fornito dal Gestore;
- in riferimento al Report annuale il Gestore ha integrato il § 4.1 "*Obbligo di esecuzione del PMeC*" con il seguente testo "*…Il Gestore valuterà e validerà tutti i documenti di registrazione relativi alle attività di monitoraggio inserendo, qualora non sia già previsto, un campo firma sugli stessi documenti in modo che il Direttore Tecnico dell'impianto nonché Referente IPPC possa procedere alla valutazione e validazione con la frequenza di monitoraggio prevista per ciascun modulo di registrazione. Per la valutazione e la validazione delle copie dei certificati e dei risultati dei controlli effettuati dai fornitori esterni, il Direttore Tecnico dell'impianto nonché Referente IPPC apporrà sugli stessi un timbro VERIFICATO con apposizione di data e firma in calce…*". Si ritiene adeguato il riscontro fornito dal Gestore;
- per quanto riguarda i risultati analitici, infine, si sottolinea un probabile refuso in quanto nella nuova emissione del PMC il § 4.7 è relativo ad "*Accesso ai punti di campionamento*", mentre il § relativo ai certificati analiti è il § 4.12. Il testo del suddetto § è stato integrato come segue "*Ai certificati analitici dovrà sempre essere allegato il verbale di campionamento, preferibilmente a cura del medesimo laboratorio che effettua le analisi. Si sottolinea, infine, che tutti i risultati analitici relativi ai campionamenti prescritti saranno conservati su idoneo supporto cartaceo e/o informatico presso la sede aziendale per un periodo di almeno 10 (dieci) anni, e comunque per tutta la durata dell'AIA, e messi a disposizione per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.*" Si ritiene adeguato il riscontro fornito dal Gestore.

➢ Relativamente al § 5.4 "*Emissioni sonore*", si conferma la presa d'atto di cui al parere ARPA prot. n. 52658/22 e **si richiama l'invito all'A.C.** contenuto nella nota ARPA prot. n. 82819 del 06/12/22.

➢ In merito al § 5.5 "*Energia*", si prende atto delle dichiarazioni del Gestore in merito alla pianificazione annuale di specifici audit di efficienza energetica e all'utilizzo di uno specifico modulo integrato nel SGA/SGI (*Modulo MR E-02.4*). Non risulta, invece, espressamente dichiarata la

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

frequenza di registrazione mensile relativa al consumo di combustibile del gruppo elettrogeno né nella Tabella 5.15"*Consumo combustibile*" né nella Tabella 9.1 "*Tabella riepilogativa dei registri e delle schede implementate in impianto*" del PMC. Stessa osservazione vale anche per il consumo di combustibile utilizzato in impianto. Si reitera pertanto la richiesta precedentemente formulata nel parere ARPA prot. n. 52658 del 22/07/2022.

Relativamente al consumo di combustibile per la movimentazione dei mezzi dello stabilimento e il funzionamento di specifici macchinari, il Gestore ha previsto la registrazione su supporto cartaceo e/o informatico, avvalendosi di uno specifico modulo integrato nel SGI (*Modulo MR E-04.1*). Infine, con riferimento ai serbatoi fuori terra utilizzati per lo stoccaggio del combustibile, il Gestore ha integrato il PMC inserendo la "*Tabella 5.16 – Verifiche serbatoio mobile del combustibile*" in cui prevede l'effettuazione mensile di ispezioni visive d'integrità del serbatoio e degli organi tecnici utilizzati nelle operazioni di riempimento e prelievo del combustibile, e la registrazione dell'esito di tali verifiche in un modulo dedicato del SGI (*Modulo MR D-05.16*).

- In merito al § 5.6.1 "*Rifiuti in ingresso*", si dà atto che il Gestore ha provveduto ad inserire nel PMC Rev.01 la Tabella 5.18 "*Quantità di rifiuti conferita giornalmente* " suddivisa per data conferimento, quantità rifiuti pericolosi (kg) e non pericolosi (kg), precisando che nel Report annuale verrà comunicata, distintamente per tipologia di rifiuto (pericoloso e non pericoloso), la quantità conferita giornalmente.

  Sempre in merito al § 5.6.1 "*Rifiuti in ingresso*" e relativamente alle osservazioni ARPA sulle fasi di pre-accettazione (omologa) e di accettazione (verifica di conformità) dei rifiuti conferiti, si rappresenta quanto segue:
  - il Gestore ha trasmesso il format della "*Scheda descrittiva di caratterizzazione di base del rifiuto*", che risulta allegata e parte integrante dell' elaborato PMeC Rev.01; si evidenzia che nel suddetto format mancano i seguenti campi: classi di pericolosità; colore del rifiuto; trattamenti subiti dal rifiuto; fonte e origine del rifiuto; metodiche impiegate per il prelievo del campione e per l'analisi del rifiuto. Pertanto si chiede al Gestore di integrare il suddetto elaborato, il quale dovrà essere parte integrante anche delle procedure del SGA. Si rileva inoltre che nella predetta scheda è indicato se è richiesta l'effettuazione di uno più "*carichi di prova*"; a riguardo si chiede al Gestore di indicare al § 5.6.1 del PMC Rev.01 la previsione di richiedere al produttore, a seconda delle quantità, uno o più carichi di prova, al fine di verificare la rispondenza del rifiuto a quanto descritto nella scheda descrittiva del rifiuto stesso;
  - si dà atto che il § 5.6.1 dell'elaborato PMC Rev. 01 è stato integrato con le indicazioni ARPA in merito alla documentazione che dovrà comprendere il "*dossier di identificazione del rifiuto*" consegnato dal produttore/conferitore;
  - per i rifiuti in ingresso provenienti dalla microraccolta, il Gestore dichiara che "... *fermo restando lo stesso ciclo produttivo che ha originato il rifiuto, il cliente ovvero il produttore/conferitore è tenuto a produrre in fase contrattuale la scheda di caratterizzazione del rifiuto ed anche le relative analisi chimiche con frequenza almeno annuale; quest'ultime limitatamente ai casi di rifiuti per i quali non sono univocamente definite le relative classi di pericolo o la cui composizione non è nota a priori oppure risulta soggetta a possibili variazioni..."* Si evidenzia che, per i rifiuti provenienti dalla microraccolta, qualora si tratti di rifiuti regolarmente generati**,** il produttore del rifiuto è tenuto a produrre in fase contrattuale la scheda descrittiva di caratterizzazione di base del rifiuto senza produrre analisi chimiche; tali analisi dovranno essere richieste dal Gestore

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

qualora si dovesse trattare di rifiuti non regolarmente generati, al primo conferimento e comunque, con frequenza almeno annuale;

- per i rifiuti in ingresso provenienti dalla macroraccolta il Gestore ha riportato nel PMC Rev.01 le indicazioni fornite da ARPA in merito alla frequenza della caratterizzazione di base da parte dei produttori nel caso di rifiuti regolarmente generati e quindi derivanti da un ciclo produttivo continuo ed omogeneo (codici specchio regolarmente generati) - per cui è prevista una frequenza di analisi almeno annuale (oltre che al primo conferimento e ad ogni variazione significativa del processo produttivo di origine) accompagnata dalla rideterminazione trimestrale dei soli eventuali "parametri critici" che il produttore/conferitore provvederà ad individuare – e, nel caso dei rifiuti con codici specchio non generati regolarmente, per i quali la caratterizzazione dovrà essere ripetuta per lotti di produzione. A tal riguardo, si prescrive che la quantificazione massima del lotto di produzione non superi le 100 tonnellate (il Gestore ha proposto un quantitativo massimo pari a 500 tonnellate di rifiuti conferiti). Il Gestore dichiara altresì *"... sia per i rifiuti pericolosi assoluti, al fine della ricerca delle caratteristiche di pericolo associate, che per quelli non pericolosi assoluti il produttore/conferitore dovrà compilare la scheda di caratterizzazione del rifiuto e/o fornire le schede di sicurezza/tecniche delle materie prime/prodotti utilizzati nel processo produttivo e/o le schede di sicurezza dei prodotti ottenuti dal processo produttivo, non essendo prevista l'analisi (salvo che non sia espressamente richiesta dal Gestore)...";* si evidenzia il mancato recepimento da parte del Gestore dell'osservazione ARPA di cui al parere prot. n. 52658 del 22/07/2022; si prescrive pertanto anche per i rifiuti pericolosi "assoluti" di prevedere una frequenza di analisi annuale, oltre che al primo conferimento e ad ogni variazione significativa del processo produttivo di origine se regolarmente generati, altrimenti per lotto). Si chiede di aggiornare in tal senso gli elaborati progettuali pertinenti;
- relativamente ai codici xx.xx.99 in ingresso, il Gestore dichiara "... *stante la genericità ed incertezza che li contraddistingue, è prevista l'analisi per singolo lotto di produzione conferito…".* **Si richiede all'A.C.** di non autorizzare in ingresso all'impianto i codici EER xx.xx.99, stante l'estrema genericità e incertezza che li contraddistingue (che ne richiederebbe peraltro la caratterizzazione analitica ad ogni singolo conferimento); si richiama a riguardo la Circolare n. 4 del 26/04/2022 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
- si prende atto che il Gestore ha inserito il § 5.6.1.2 del PMC "*Fase di accettazione (verifica di conformità) dei rifiuti conferiti"*; si chiede di implementare il suddetto paragrafo con la descrizione delle verifiche effettuate in fase di accettazione per ogni conferimento di rifiuto e di indicare le norme e i divieti da osservare per la movimentazione in impianto dei mezzi interni e/o esterni. Si chiede altresì di specificare nel PMC i giorni e gli orari effettivi in cui sarà consentito il conferimento dei rifiuti all'impianto;

  Sempre in riferimento al § 5.6.1.2, in merito agli eventuali respingimenti dei carichi di rifiuti in ingresso, i quali saranno registrati in una tabella come riportato in Tabella 5.17 "*Fac-simile tabella riepilogativa dei respingimenti dei carichi di rifiuti in ingresso"*, si prende atto che il Gestore ha recepito le osservazioni ARPA di cui al parere prot. 52658 del 22/07/2022;
- per la verifica di conformità il Gestore dichiara "... *Per i soli rifiuti in ingresso regolarmente generati dovrà essere eseguita un'analisi completa di tutti i parametri (quindi non solo quelli «critici») e con frequenza settimanale, a campione, per i rifiuti con codici specchio ed*

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

una stessa analisi al raggiungimento di un quantitativo conferito pari a 500 tonnellate per i restanti codici (quelli senza codici specchio)…". Si precisa che la verifica di conformità sui rifiuti in ingresso (sia da micro raccolta sia da macroraccolta) condotta dall'impianto di trattamento *de quo* comprenderà la determinazione dei parametri completi (compresi POPs) per la classificazione e caratterizzazione del rifiuto ai sensi dell'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. Si chiede pertanto al Gestore di provvedere ad integrare tali indicazioni nel PMC.

- In merito alle operazioni di raggruppamento e miscelazione si prende atto che il Gestore ha integrato nel PMC il § 5.6.1.3. In particolare, rispetto alla miscelazione, il PMC specifica che *"... al fine di valutare la compatibilità dei rifiuti pericolosi, prima dell'operazione di miscelazione, verranno eseguite apposite «prove di miscelazione» in un'area destinata a tale scopo che risulta confinata/chiusa su tre lati, al coperto e dotata di saracinesca elettrica sul lato aperto, ed è attrezzata con cappa collegata al sistema di aspirazione e filtraggio a carboni attivi al fine di garantire ulteriormente la tutela sia della salute dei lavoratori che la sicurezza dell'ambiente. Con le prove di miscelazione il Tecnico Smaltimento Rifiuti (responsabile delle operazioni di miscelazione) controlla eventuali fenomeni avversi che dovessero manifestarsi, come incremento di temperatura, sviluppo di vapori, polimerizzazione, ecc. mediante l'utilizzo di un pHmetro e di un termometro elettronico...Tali fenomeni sono evidenziati nella «Scheda di miscelazione (test) (rif. Modulo MR E-04.8)», nell'ambito del SGI..."* . Relativamente al "*Registro di miscelazione*" ed in particolare alla "*Scheda di Miscelazione*" si chiede al Gestore di inserire nel § 5.6.1.3 del PMC il relativo format il quale deve riportare i seguenti campi dedicati a: quantità, caratteristiche pericolo, stato fisico e ragione sociale del produttore dei singoli rifiuti costituenti la miscela; estremi delle analisi di caratterizzazione e classificazione dei singoli rifiuti costituenti la miscela; estremi dei movimenti di registrazione di carico e scarico dei singoli costituenti della miscela, oltre che della miscela stessa; estremi dell'analisi di caratterizzazione della miscela; estremi del FIR con cui la miscela è stata avviata all'impianto di destino; esito della verifica sul possesso delle singole partite di rifiuti costituenti la miscela, già prima della miscelazione, delle caratteristiche di idoneità al riutilizzo, al recupero e/o allo smaltimento e, in caso di avvio ad operazione [D1], dell'ammissibilità in discarica (a tal proposito si richiama il testo vigente del D.Lgs. 36/03 e ss.mm.ii.[10]); data ed esito (positivo o negativo), estremi analisi miscela etc.. Si precisa che, nell'apposito campo del FIR, dovrà essere riportato anche il numero della scheda di miscelazione allegata, in modo da garantire l'immediata tracciabilità.

  Con riferimento al "*Registro dei trattamenti*", con pagine numerate in modo progressivo, contenente anche le singole schede di miscelazione, si chiede al Gestore di inserire nel relativo format, riportato in Tabella 5.19 del PMC, l'indicazione della codifica della cisterna/serbatoio/contenitore o dell'area di stoccaggio in cui la miscela è collocata. Si chiede altresì di integrare il § 5.6.1.3 con la previsione di implementazione del "*Registro delle prove di miscelazione*" (distinto e differente nei contenuti rispetto al Registro delle miscelazioni) nel quale dovranno essere indicate le tipologie di test eseguiti, le eventuali reazioni verificatesi e gli esiti. Il Gestore dovrà inoltre recepire le seguenti prescrizioni:
    - provvedere alla caratterizzazione e classificazione di ogni miscela per lotto in output dal trattamento. Le miscele ottenute dalle operazioni di miscelazione richieste dalla Serveco s.r.l. (inquadrato come nuovo produttore del rifiuto) sono da considerare rientranti, ai sensi dell'Allegato 5 al D.Lgs. 36/03 (testo vigente aggiornato dal D.Lgs. n. 121/20), fra i

[10] L'ultima modifica è stata apportata dal D.Lgs. n. 121/20.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

cosiddetti "*rifiuti non regolarmente generati*", per i quali l'art. 7-bis del medesimo decreto prevede che, in caso di avvio a discarica, la caratterizzazione di base da parte del produttore debba essere effettuata per ciascun lotto e tenendo in conto i requisiti fondamentali di cui al punto 2 dell'Allegato 5[11]. Questa Agenzia reputa che la stessa frequenza di caratterizzazione di base debba essere garantita anche qualora le miscele prodotte presso la Serveco S.r.l. siano destinate ad ogni altra operazione di smaltimento [D] o recupero [R][12]. Si chiede al Gestore di individuare l'entità del lotto, atteso che per la sua determinazione o quantificazione il quadro normativo non prevede criteri univoci, tranne in qualche caso specifico;

- la codifica di ogni miscela dovrà afferire necessariamente alla sezione dell'EER 19, essendo la stessa prodotta da un impianto di trattamento rifiuti, fermo restando che qualora la miscela sia costituita da almeno un rifiuto pericoloso, il codice EER della stessa dovrà essere quello di un rifiuto pericoloso;
- l'impianto di destinazione di ciascuna miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti gli EER che la compongono;
- non è ammissibile la miscelazione per il recupero di materia tra rifiuti costituiti da frazioni merceologiche che non possono essere recuperate congiuntamente;
- la miscelazione deve tener in considerazione le specifiche indicazioni relative a particolari categorie di rifiuti che necessitano, per il loro recupero/smaltimento, di specifiche modalità gestionali (imballaggi, RAEE, batterie, etc.); non sono ammesse miscelazioni tra rifiuti contaminati da amianto e rifiuti sanitari a rischio infettivo con altri rifiuti appartenenti a dette tipologie.

➢ Si prende atto che è stato eliminato il richiamo al Decreto Dirigenziale Lombardia 4 marzo 2014, n. 1795 che è stato abrogato dalla Sentenza Tar Lombardia 22 giugno 2018, n. 1569.

➢ In merito al § 5.6.2 " *Rifiuti di propria produzione*" ed in particolare ai rifiuti prodotti dall'impianto e destinati ad essere trattati presso il medesimo piuttosto che all'esterno, sempre **nel caso in cui tale ipotesi venga accordata ed esplicitata dall'A.C.** nell'autorizzazione da rilasciarsi, questa Agenzia fa presente che dovranno anch'essi essere classificati e caratterizzati analiticamente, laddove previsto dalla vigente normativa e secondo i parametri completi da essa stabiliti (ivi compresi POPs) ad ogni variazione significativa del processo produttivo e, comunque, almeno una volta all'anno. Si prende atto che il Gestore ha esplicitato nel PMC che seguirà il criterio temporale nella gestione del deposito temporaneo dei rifiuti di propria produzione. **Si chiede all'A.C.** di prescrivere, nel provvedimento autorizzativo da rilasciarsi ad esito del presente procedimento, che eventuali variazioni del criterio di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti siano preventivamente comunicate all'A.C. e all'ARPA e che l'informazione sul criterio adottato sia presente nella Relazione annuale del Gestore.

➢ Sempre in merito al § 5.6.2 "*Rifiuti di propria produzione*" e relativamente al controllo delle giacenze e delle aree di stoccaggio/deposito di rifiuti e alle relative richieste contenute nel parere ARPA prot. n. 52658 del 22/07/2022:

- si dà atto che la Società ha recepito l'osservazione sul controllo delle giacenze dei rifiuti (che il Gestore ha previsto con frequenza settimanale) e delle aree di stoccaggio/deposito

[11] Viceversa per i rifiuti regolarmente generati essa è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta all'anno.

[12] Es. miscele ottenute da oli aventi il medesimo EER possono essere caratterizzate al primo conferimento e successivamente con frequenza annuale, sempre che non intervengano variazioni significative del processo di origine dei costituenti; diversamente, esse dovranno essere considerate rifiuti non regolarmente generati e saranno caratterizzate per lotti.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

(che il Gestore ha previsto con frequenza trimestrale) inserendo nel § 5.6.2 *"Rifiuti di propria produzione"* del PMC la Tabella 5.20 *"Controllo settimanale delle giacenze delle aree di stoccaggio rifiuti (R13, D15) e deposito temporaneo"*. A riguardo, il Gestore specifica che i report di tali controlli settimanali saranno conservati per tre anni e gli esiti riassunti nel Report annuale sull'attuazione del PMC;

- si prende atto che la Società ha integrato il § 5.6.2 fornendo la Tabella 5.21 *"Controlli trimestrali sulle aree di stoccaggio rifiuti (R13, D15) e deposito temporaneo" in cui è* specificato che i controlli includeranno la verifica della presenza della cartellonistica, etichettature e presidi di sicurezza, nonché dell'idoneità strutturale e impiantistica delle aree adibite a stoccaggio etc. Il Gestore ha altresì specificato che i verbali di ispezione saranno conservati per tre anni e gli esiti verranno descritti nel Rapporto annuale;
- si prende atto che il Gestore ha integrato nel § 5.6.2 del PMC la Tabella 5.22 *"Controlli trimestrali sulle aree di trattamento rifiuti (R12, D13, D14)"* nella quale risulta presente la voce relativa alla rispondenza alle modalità gestionali prescritte in AIA (ad es. volumi massimi; separazione fisica dalle aree di stoccaggio e deposito temporaneo etc.); risulta altresì presente la voce relativa al controllo dello stato di manutenzione delle aree di trattamento e di rispondenza strutturale e impiantistica delle stesse all'AIA e alla protezione dell'impianto contro il rischio incendio ed il corretto stato di funzionamento degli impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale (cfr. Circolare MATTM n. 1121/2019). Infine è riportato che i report di tali controlli saranno conservati per tre anni e gli esiti saranno riassunti nel Report annuale.

➢ In merito al § 5.6.3 " *Rifiuti in uscita*" la scrivente Agenzia dà atto di quanto segue:

- riguardo alla classificazione dei rifiuti che nel § 5.6.3 dell'elaborato PMC Rev.01 è stato integrato il riferimento al Decreto direttoriale MiTE n. 47 del 09/08/2021 di approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla Delibera del Consiglio SNPA n. 105 del 18 maggio 2021;
- che il Gestore ha dedicato al monitoraggio dei rifiuti in uscita dall'impianto la Tabella 5.23 "*Rifiuti prodotti: rendicontazione annuale"* e la Tabella 5.24 "*Caratterizzazione/classificazione e ammissibilità presso gli impianti di destino dei rifiuti prodotti"* del § 5.6.3 del PMC Rev.01. Si chiede al Gestore di dettagliare la Tabella 5.24, relativamente alla frequenza della caratterizzazione di base dei rifiuti in uscita, in funzione del fatto che trattasi di rifiuti regolarmente generati e quindi derivanti da un ciclo produttivo continuo ed omogeneo oppure di rifiuti non regolarmente generati. In particolare, mentre nel primo caso (codici specchio regolarmente generati) si ritiene accettabile una frequenza di analisi annuale (oltre che al primo conferimento e ad ogni variazione significativa del processo che origina detti rifiuti), nel secondo caso (codici specchio non generati regolarmente) si prescrive che l'entità del lotto sottoposto a verifica analitica (500 tonnellate secondo quanto proposto dal Gestore) non superi le 100 tonnellate.

In riferimento alla Tabella 5.25 " *Rifiuti*" il Gestore dovrà chiarire l'uso della dicitura "*Società terza*" riferita al responsabile del monitoraggio dei rifiuti in uscita, anticipando che, laddove si intendesse come tale il laboratorio che curerà le analisi, la responsabilità di quest'ultimo è comunque congiunta a quella della Serveco S.r.l..

➢ In merito al § 5.7.1 "*Acque sotterranee*":

- relativamente alla verifica della presenza di eventuali pozzi di emungimento di acqua già autorizzati, il Gestore ha dichiarato "*Tra tali pozzi, nel raggio di 1 km dall'installazione, a*

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

monte e a valle rispetto alla direzione della falda, risultano censiti quelli ricadenti sulle seguenti particelle e fogli di mappa con i rispettivi usi: a) Foglio di mappa n. 246, particella 447/449 (ex 22), ad uso irriguo; b) Foglio di mappa n. 247, particella 11, ad uso irriguo. Tuttora il Gestore è in attesa di acquisire da parte dei proprietari dei suddetti pozzi l'autorizzazione per procedere al campionamento e, qualora disponibili, anche le relative informazioni tecniche. Nel caso in cui siano acquisite per i due pozzi sopra indicati le informazioni in questione ovvero sia rilevata la presenza di altri pozzi idonei, il Gestore dovrà aggiornare il presente PMeC ai sensi della D.G.R. Puglia 672/2016.";

- come richiesto dalla Scrivente Agenzia è stata inserita la Tabella 5.27 la cui denominazione dovrà essere modificata in "*Descrizione piezometri*";
- al fine di uniformare le modalità di trasmissione dei dati, si ritiene opportuno che il Gestore includa nel PMC anche la tabella di seguito riportata da denominarsi "*Controllo acque sotterranee*", in cui siano indicati i parametri chimici, i metodi di misura, la frequenza di misura e le modalità di registrazione di ciascun piezometro di controllo e/o pozzo di emungimento.

Sigla piezometro	Parametri	Metodo di misura	Frequenza di misura	Modalità di registrazione
				Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazione rilevate

- si chiede di inserire una planimetria con l'ubicazione dei pozzi individuati, raccomandando come base cartografica l'ortofoto più recente del sito con indicazione dell'intervallo temporale della ripresa fotografica come da fonte dati (SIT Puglia, Google Earth, Geoportale nazionale). A tal proposito, per valutare in maniera opportuna l'ubicazione dei punti di controllo si richiede anche di fornire una cartografia che illustri l'andamento delle isopieze nel sito in oggetto;
- il Gestore ha inserito, in luogo della Tabella 3.17, la Tabella 5.28 riportante il set analitico riferito all'intera Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 compresi i fitofarmaci che possono essere anche esclusi dalle analisi. Nella stessa Tabella 5.28 sono riportate propriamente le metodiche analitiche più aggiornate per ogni singolo parametro estratte dalla Nota ISPRA "Metodi analitici riportati nei piani di monitoraggio e controllo ISPRA per impianti AIA statali" – Rev. 02 del 21/02/2022". A questo riguardo, si ritiene opportuno richiamare quanto già sottolineato in riferimento ai metodi analitici per l'esecuzione degli autocontrolli a pag. 10 del presente documento, ovvero si chiede al Gestore di identificare un solo metodo analitico per ogni parametro secondo le indicazioni contenute nel parere ARPA prot. n. 52658 del 22/07/2022. Qualora il Gestore intenda utilizzare metodi di prova differenti da quelli indicati nel PMC dovrà darne comunicazione preventiva ad ARPA e all'A.C. per approvazione;
- i risultati delle analisi sui campioni di acque sotterranee dovranno essere attestati da Rapporti di Prova a cura di laboratori accreditati, rispondenti ai requisiti minimi formali e

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

sostanziali fissati dalla circolare dell'Ordine dei Chimici prot. 057/12/cnc/fta del 27/01/2012[13], ai quali dovrà essere sempre allegato il relativo verbale di campionamento, preferibilmente a cura del medesimo laboratorio che effettua le analisi.

- In merito al § 5.7.2 "*Suolo*" e al controllo della matrice in questione:
  - il Gestore ha richiamato il campionamento del suolo effettuato in un singolo punto, ubicato nell'area a verde a sud dell'impianto ed alla profondità 0-80 cm. Trattasi di un campione prelevato durante i lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di seconda pioggia. In conformità alla frequenza di controllo prevista dal PMC, il prossimo campionamento avverrà nel 2027 ovvero a 10 anni di distanza dal primo;
  - il Gestore ha integrato nel PMC una serie di informazioni riguardanti la verifica dello stato di qualità del suolo. Il Gestore ha recepito la richiesta di campionare il top-soil (nell'intervallo di profondità compreso tra 0 e 10 cm), indicando "*l'ubicazione ragionata*" come strategia di campionamento. Il numero di stazioni previste è pari ad 1 e la collocazione è individuata all'interno dell'area a verde, nella porzione compresa tra i due pozzi assorbenti superficiali (pozzi disperdenti) e la trincea disperdente per la subirrigazione disposta lungo il lato Sud di confine dell'impianto. Tuttavia, si richiede di individuare un'ulteriore stazione di campionamento (n. 2 campioni di top-soil), possibilmente più a nord rispetto alla prima in modo da ottenere un'omogenea distribuzione dei punti di monitoraggio. All'uopo si chiede di allegare alla proposta di piano un'idonea planimetria recante l'ubicazione e la codifica dei suddetti punti di monitoraggio del top-soil. Le postazioni dovranno essere opportunamente segnalate in campo mediante cartellonistica con l'indicazione delle coordinate nel sistema UTM33N–WGS84 e dei riferimenti catastali e delimitate con recinzione leggera tale da consentire la circolazione dell'aria. Contestualmente si rammenta che il campionamento del top-soil dovrà essere effettuato su una superficie di circa 2 m x 2 m in corrispondenza di aree non asfaltate o pavimentate e non sottoposte ad aratura, prelevando con utensili manuali (i.e., palette o spatole) campioni di terreno nell'intervallo di profondità compreso tra 0 e 10 cm, avendo cura di rimuovere lo strato più superficiale, qualora questo sia costituito da elementi estranei alla matrice (vegetazione, sassi, materiali di scarto, ecc.).

    Altresì, il set analitico per i campioni di top-soil dovrà prevedere la ricerca di tutti gli analiti di cui alla Tab.1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ad esclusione dei fitofarmaci. Se i punti di campionamento ricadono all'interno del perimetro dell'installazione, le CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) con cui confrontare gli esiti analitici dovranno far riferimento ai valori riportati in colonna B della suddetta Tab. 1. Tuttavia, se il secondo punto di campionamento di top-soil dovesse ricadere al di fuori del perimetro dell'impianto, gli esiti analitici dovranno essere confrontati con i valori riportati in colonna A della suddetta Tab. 1. Inoltre, nella Relazione Annuale inerenti agli autocontrolli, si ritiene opportuno che il Gestore indichi anche eventuali superamenti rispetto ai valori limite di cui alla colonna A;

  - il Gestore ha riportato le seguenti informazioni:
    - *tipologia di prelievo: carota di lunghezza pari a 1 m;*
    - *sezioni da prelevare delle carote: n. 2 sezioni da 20 cm cadauna;*

[13] https://www.chimicifisici.it/wp-content/uploads/2018/11/20120127_057_Rapporti_di_prova_e_certificati_di_analisi.pdf

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

- *numero di campioni su cui effettuare le determinazioni analitiche: tutte le sezioni prelevate dalla carota;*
- *profili di oggetto di indagine: tra 0 e 1 m, copertura superficiale terrigena frammista ad elementi brecciosi calcarei a spessore variabile, litologia calcarea fratturata.*

Si evince, pertanto, l'intenzione da parte del Gestore di campionare, oltre al top-soil, anche i terreni. Tuttavia, si ritiene che ai fini del PMC sia sufficiente, in questa fase, l'analisi esclusiva del top-soil. Secondo il D.Lgs. 152/06, la caratterizzazione dei terreni, mediante carotaggio a profondità maggiori, risulta eventualmente necessaria qualora si riscontrino, durante il periodo di monitoraggio, superamenti delle CSC sia nel top-soil sia nella falda acquifera. Ad ogni buon conto, se il Gestore ritiene opportuno integrare le analisi del top-soil con quelle dei terreni più profondi, si richiede di inserire in maniera più dettagliata e precisa la modalità di campionamento, la profondità e il numero di campioni da prelevare nonché l'ubicazione dei sondaggi all'interno della stessa planimetria già richiesta per le stazioni di campionamento del top-soil.

Si condivide il set analitico (Tab.1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) ed i metodi di analisi proposti ed opportunamente riportati nella tabella 5.29 e si raccomanda di usarlo sia per i terreni che per il top-soil.

- In merito al § 6 "*Indicatori di prestazione*" il Gestore ha individuato nel PMC i seguenti ulteriori indicatori specifici del processo:
  - IE1 [MWh/kg] = Energia totale consumata [MWh] / quantità totale di rifiuti in uscita [kg];
  - IE2 [MWh/kg] = Energia consumata per il trituratore (prodotta dal gruppo elettrogeno) [MWh] / quantità di rifiuti triturata [kg].

  Inoltre nel PMC è stato previsto che il Gestore indichi, nel Report annuale, il riepilogo dei valori di tali indicatori per l'anno di riferimento.
- In merito al § 7 "*Manutenzione attrezzature*" il Gestore dichiara di aver "… *inserito nella Tabella 7.1 …omissis…la manutenzione di tutte le aree coperte e scoperte dell'impianto, indicando espressamente il controllo visivo/funzionale mensile…*". A tal riguardo si osserva però che nella succitata *Tabella 7.1* al §7 del PMC il Gestore ha provveduto ad inserire i controlli visivi/funzionali sulle aree di stoccaggio/deposito temporaneo e trattamento rifiuti da effettuare con cadenza trimestrale. Si chiede al Gestore di allineare il contenuto della suddetta tabella rispetto a quanto dichiarato.
- In merito al § 8 *"Obblighi di comunicazione nei confronti degli Enti e informazioni del pubblico"* si prende atto che è stata inserita anche la ASL di Taranto tra i destinatari del Report annuale. Sempre in merito al § 8, il Gestore conferma che la sintesi non tecnica per il pubblico del *"Report annuale di attuazione del PMeC"* viene divulgata on-line, su apposita sezione del sito web aziendale www.serveco.it (reinderizzato a www.serveco.eu) ed in merito alla mancata presenza della sezione di cui trattasi, rilevata con parere ARPA prot. n. 52658 del 22/07/2022, il Gestore accenna ad un probabile malfunzionamento del sito web che non ha consentito la presenza della sezione in questione. Pertanto, per la consultazione di tali informazioni, il Gestore ha reso disponibile il seguente link: https://www.serveco.eu/impianti-per-il-deposito-trattamento-rifiuti-specialipericolosi-e-nonpericolosi/; al riguardo si si suggerisce all'A.C. di prescriver al Gestore la pubblicazione sul sito web del rapporto annuale eventualmente depurato delle parti oggetto di riservatezza industriale in luogo della "sintesi non tecnica" oggi disponibile.
- Si prende atto che il Gestore che il Gestore ha provveduto ad integrare nel PMC:

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____

ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

- il § 10 relativo alle certificazioni ambientali possedute, complete di numero di certificato e termini di validità. In particolare, il Gestore dichiara di essere in possesso della certificazione ambientale ISO 14001:2015 (Certificato n. EMS-344/S con scadenza il 15/12/2023) e della certificazione per l'erogazione di servizi energetici UNI CEI 11352:2014 (Certificato n. IES-0317-01 con scadenza il 23/03/2023);
- il § 11 relativo agli elementi riassuntivi del Piano di Emergenza Interno (PEI), nel quale si dà evidenza della redazione del PEI entro i termini previsti dall'art. 26-bis della L. 132/2018 e della trasmissione al Prefetto di Taranto del documento contenente le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna (PEE).

Per quanto sopra esposto il PmeC si intende approvato con le modifiche indicate e si resta in attesa di ricevere gli elaborati integrati/revisionati.

Il Direttore f.f. del DAP
(dott. *Vittorio Esposito*)
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.82 /2005 e ss. mm. ii.)

Il GdL
DAP di Taranto - U.O.C. Servizio Territoriale: Ing. M. Manna, Dott.ssa A. Dell'Erba, Dott. C. Rossetti, Dott.ssa P. Cacciatore, Ing. M.G. Coppola, Dott. C. Marseglia, Ing. G. Gesualdo, Dott.ssa C. Bianco

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto– Servizio Territoriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Codice Doc: 15-EB-60-08-5F-69-80-74-1D-81-1A-7B-E3-7C-60-53-46-EF-B0-2D
Documento firmato digitalmente da Esposito Vittorio il 16/12/2022. Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ARPA Puglia. Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti. Il funzionario _____ matricola _____ data _____